

ALLEGATO " B" AL N. 16942 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA

"FAPAV - FEDERAZIONE PER LA TUTELA DEI CONTENUTI AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI".

ART. 1 - DENOMINAZIONE

La denominazione dell'Associazione è FAPAV - FEDERAZIONE PER LA TUTELA DEI CONTENUTI AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI.

ART. 2 - SEDE

La sede legale dell'Associazione è in Roma, viale Regina Margherita n. 286. L'Associazione potrà aprire sedi secondarie ed uffici anche in altre località.

ART. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 - SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Scopo dell'Associazione è la tutela e la difesa dei diritti d'autore e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale connesso ai prodotti e alle attività dei propri Membri, nonché la difesa degli interessi di categoria propri delle categorie alle quali i Membri appartengono. In relazione a tale scopo l'Associazione dovrà assistere e rappresentare i Membri nei confronti delle istituzioni e della pubblica amministrazione nonché delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali e culturali.

Scopo dell'Associazione è altresì la prevenzione e la repressione di ogni violazione delle norme di legge poste a tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale nel settore audiovisivo, cinematografico, televisivo e in qualsiasi altro settore o altra area connessi, nonché di ogni altra violazione - attuata con qualsiasi mezzo divulgativo - di norme di legge, che comporti un pregiudizio ai diritti e agli interessi dell'Associazione.

Nell'ambito dei propri scopi l'Associazione potrà promuovere le iniziative che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune per ottenere anche in sede legislativa e dagli enti competenti in materia l'adozione dei provvedimenti necessari al riconoscimento e alla protezione dei suddetti diritti ed inoltre promuovere ed organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, dibattiti, convegni e altre iniziative di interesse per i Membri e ritenute dal Consiglio Direttivo rilevanti per combattere ogni violazione delle norme di legge poste a tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale.

Ai fini di cui sopra l'Associazione potrà dar corso ad ogni azione necessaria anche in sede giudiziaria civile, penale e amministrativa, per la repressione di ogni e qualsiasi attività illecita pregiudizievole ai suoi interessi, ai suoi diritti nonché ai diritti d'autore e di proprietà intellettuale di tutti e di ciascun Membro, quali, a titolo meramente esemplificativo, la contraffazione e l'illecita riproduzione di prodotti e di supporti audiovisivi, digitali, analogici o di altra natura; l'illecita trasmissione o ricezione di segnali televisivi con qualsiasi modalità siano essi diffusi o ricevuti; le illecite e/o non autorizzate esecuzioni pubbliche, le proiezioni e le trasmissioni on-line di opere protette e qualsiasi altra analoga illegittima iniziativa.

Con l'adesione all'Associazione i Membri conferiscono alla stessa i più ampi e necessari poteri affinché in loro nome e conto, avanti l'Autorità o altri organismi e sedi competenti, intervenga per tutelare e difendere i loro diritti ed interessi comuni, anche tramite la sua costituzione di parte civile nei processi penali, esigendo, ove possibile, il risarcimento del danno.

Ciascun Membro potrà, comunque, agire personalmente in giudizio per la tutela dei propri diritti d'autore e di proprietà intellettuale, senza con ciò pregiudicare l'autonoma legittimazione dell'Associazione a promuovere analoghe azioni avanti l'Autorità Giudiziaria, anche tramite la propria costituzione di parte civile in via autonoma nel processo penale, per la tutela dei diritti ed interessi che fanno capo in via esclusiva.

ART. 5 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

I Membri dell'Associazione si dividono in Permanenti, in Associati e in Sostenitori.

Sono Membri Permanenti dell'Associazione dalla costituzione l'ANICA - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e Audiovisive e Multimediali, l'AGIS - Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, la MPA - Motion Picture Association e l'UNIVIDEO - Unione Italiana Editoria Audiovisiva.

Possono essere Associati quelle persone giuridiche, associazioni non facenti parte di federazioni già Membri dell'Associazione stessa e persone fisiche operanti nel settore dell'intrattenimento, dello spettacolo, dell'arte, della letteratura, dell'informazione e della comunicazione che, a seguito di loro richiesta, vengono ammessi dal Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea sulla base dei criteri stabiliti periodicamente da esso e si impegnano a rispettare lo Statuto e le deliberazioni dell'Associazione e a versare i contributi ad essa dovuti.

Gli Associati, per quanto previsto al successivo articolo 9, sono divisi in 4 categorie: "A", "B", "C" e "D" e possono scegliere la propria categoria di appartenenza fra una di esse. Conseguentemente, ciascun Associato ha diritto al numero di voti attribuito in base all'Art.9 a), essendo tenuto a versare i contributi previsti all'art.10.

Possono infine essere Sostenitori le persone fisiche/giuridiche e altri enti anche non riconosciuti che richiedono all'Associazione l'adesione alla stessa e rientrano nelle categorie previste al superiore art. 5.

Gli stessi partecipano, in qualità di uditori, alle Assemblee dell'Associazione e ricevono tutte le informative redatte dalla stessa (rassegna stampa quotidiana, report sulle attività, aggiornamenti sugli studi).

Con specifico regolamento da redigersi a cura del Comitato direttivo e da approvarsi dall'Assemblea, saranno stabiliti i servizi e le prestazioni riservate ai sostenitori.

I Membri Permanenti, gli Associati e i Sostenitori sono obbligati a comunicare al Comitato Direttivo ed al Segretario Generale il loro indirizzo, ed anche quello di posta elettronica.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Segretario Generale;
- c) il Comitato Direttivo.

ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata da tutti i Membri Permanenti e dagli Associati di categoria "A", "B", "C" e "D".

Essa dovrà riunirsi almeno una volta l'anno alla data e nel luogo che sarà deciso dal Comitato Direttivo, non necessariamente presso la sede legale, ma anche altrove purché in Italia, ad eccezione del caso di assemblea che si

svolga, come meglio in appresso indicato, con le attuali o future tecnologie di audio/video conferenza, ove, allora, il luogo di convocazione potrà essere per il Presidente ed il Segretario verbalizzante necessariamente in Italia, mentre, per i Membri Permanenti e gli Associati, le sedi indicate nell'avviso di convocazione che siano audio/video collegate con il luogo ove si trovano il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario Verbalizzante.

L'Assemblea approva il rendiconto finale dell'anno e il budget dell'anno seguente, nomina i membri del Comitato Direttivo, il Segretario Generale, delibera sulle modifiche dello Statuto e su ogni altro argomento che le venga sottoposto.

L'Assemblea approva altresì i nuovi membri che le venissero indicati dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea, inoltre, si riunisce ogni volta che appaia necessario, su richiesta del Comitato Direttivo.

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea viene convocata dal Segretario Generale tramite avviso scritto inviato con almeno 8 (otto) giorni d'anticipo a ciascun Membro con qualsiasi mezzo di comunicazione, nonché con l'invio dell'ordine del giorno e, se necessario, con l'indicazione di una seconda convocazione, che non potrà svolgersi nello stesso giorno della prima.

Almeno un terzo dei Membri Permanenti e degli Associati aventi comunque diritto al voto potrà richiedere la convocazione di ulteriori assemblee.

E' ammessa la possibilità che le assemblee si tengano in audio/video conferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali i partecipanti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

In mancanza di convocazione l'Assemblea può dirsi validamente costituita quando in un luogo in Italia, ove la stessa non si svolga per audio/video conferenza, siano presenti tutti i membri dell'Associazione, tutti gli Organi, e tutti siano o si considerino sufficientemente informati degli argomenti in discussione, secondo il metodo della c.d. "Assemblea totalitaria".

ART. 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti Membri Permanenti e Associati da rappresentare 2/3 (due terzi) dei voti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei Membri Permanenti e Associati presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Membri Permanenti e Associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggio-

ranza dei voti dei Membri Permanenti e Associati presenti, qualunque sia il numero dei presenti.

Il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei Membri Permanenti ed Associati è sempre richiesto per le modifiche dello Statuto.

ART. 9 - VOTI DEGLI ASSOCIATI E DEI MEMBRI PERMANENTI - NELL'ASSEMBLEA - PARTECIPAZIONE SENZA DIRITTO AL VOTO DEI SOSTENITORI

a) Ogni Associato avrà diritto ai voti corrispondenti alla sua categoria di appartenenza e precisamente:

- . categoria A - 10 voti;
- . categoria B - 7 voti;
- . categoria C - 2 voti;
- . categoria D - 1 voto.

b) I Membri Permanenti avranno diritto ad un voto ciascuno.

c) Ogni Membro Associato o Permanente può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta.

La delega può essere rilasciata per una specifica assemblea, o anche essere permanente. In questo caso sarà valida fino a revoca.

Saranno ammessi al voto solo gli Associati in regola con i pagamenti dei contributi sociali.

I Sostenitori possono partecipare alle Assemblee, ma senza diritto al voto.

ART. 10 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

E' fissata in sede di Assemblea annuale dell'Associazione una contribuzione base per tutti gli Associati di categoria "A", "B", "C" e "D", pari ad euro 5.000,00 per ciascun voto in Assemblea. Tale contribuzione, verrà decisa o variata annualmente in sede di deliberazione assembleare su proposta del Comitato Direttivo.

Le contribuzioni dovranno essere oggetto di pagamento da parte degli Associati in quattro rate uguali e costanti all'inizio di ciascun trimestre solare.

Nel caso in cui un Associato di categoria A abbia stanziato una contribuzione annuale superiore alla contribuzione base, l'Associato stesso avrà diritto ad un numero di voti aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti alla propria categoria di appartenenza, in misura uguale a ciascuna quota da Euro 5.000.00 ulteriormente versata dal medesimo, fino ad un numero massimo di quote acquisibili al raggiungimento di 15 voti.

E' fissata a carico di ogni Sostenitore una contribuzione annuale da determinarsi dall'Assemblea.

Tale contribuzione dovrà essere versata in unica soluzione entro il primo trimestre utile dall'approvazione della domanda di ingresso da parte dell'Assemblea, e successivamente all'inizio di ciascun trimestre solare.

ART. 11 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dall'Assemblea con termini, remunerazione e condizioni che essa ritenga opportune.

Il Segretario Generale è il legale rappresentante dell'Associazione e ad esso spettano, di conseguenza, i poteri di rappresentanza in giudizio in qualsiasi stato e grado ed in qualsiasi sede civile, penale od amministrativa, nonché i poteri di esercitare in nome e per conto dell'Associazione medesima ogni azione giudiziaria dinanzi a qualsiasi tipo di tribunale od organismo simile, di qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale, ivi compresi i poteri di proporre querela e costituirsi parte civile, con la più ampia facoltà di conciliare

o transigere qualsivoglia controversia.

Ad esso viene attribuita la rappresentanza dell'Associazione in tutte le manifestazioni pubbliche e private di essa ed è il portavoce dell'Associazione, al fine di far conoscere le decisioni e gli orientamenti del Comitato Direttivo e dell'Assemblea, nell'ambito delle competenze attribuite allo stesso dal Comitato Direttivo.

Dura in carica fino ad un termine massimo di due anni stabilito dall'Assemblea di nomina ed è rieleggibile.

Il Segretario convoca l'Assemblea e il Comitato Direttivo, esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, svolge l'attività di ordinaria amministrazione dell'Associazione, tiene i verbali dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Segretario presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo e ne coordina le relazioni (ove non sia nominata dal Comitato Direttivo altra persona a tale compiti).

ART. 12 - COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 10 (dieci) ad un massimo di 13 (tredici) membri di cui: il Segretario Generale, 4 (quattro) rappresentanti dei Membri Permanenti e da 5 (cinque) a 8 (otto) Membri da eleggersi da parte dell'Assemblea, tra gli Associati, ogni due anni.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Segretario Generale ove non sia nominata dal Comitato Direttivo altra persona, e svolge ogni attività necessaria per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo redige ogni anno il rendiconto da sottoporre all'Assemblea e il preventivo del budget dell'anno seguente, propone all'Assemblea l'ammissione dei nuovi Membri nonché la misura dei contributi associativi annui, nomina al suo interno comitati con compiti speciali e/o singole persone, in generale svolge tutte quelle attività e prende tutte quelle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione. Decide le strategie e le attività e delibera su tutte le azioni e gli stanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti del budget approvato.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Segretario Generale ovvero da 1/3 dei componenti del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, all'ora e nel giorno stabiliti dal Segretario Generale, per ricevere rapporti dal Segretario Generale riguardanti le attività dell'Associazione e per decidere per conto dell'Associazione le strategie più indicate per facilitare una effettiva azione contro la violazione dei diritti dei Membri dell'Associazione.

Se convocata, la riunione del Comitato Direttivo sarà considerata valida se sarà presente la maggioranza dei suoi Membri.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei Membri presenti, con l'attribuzione di un voto per ciascuno di essi.

I Membri eletti del Comitato Direttivo non possono essere sostituiti mediante delega.

ART. 13 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi annuali dei Membri, dai contributi straordinari, elargizioni e liberalità, nonché da tutti i beni che l'Associazione acquisterà.

ART. 14- OBBLIGAZIONI

Alle obbligazioni verso i terzi l'Associazione risponde con il suo patrimo-

nio.

ART. 15 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI MEMBRO

La qualità di Membro Permanente, Associato o Sostenitore si perde nei seguenti casi:

- a) in caso di dimissioni volontarie;
- b) in caso di inosservanza degli obblighi e delle responsabilità verso l'Associazione, come stabilito per statuto o dalle deliberazioni dell'Associazione;
- c) per conflitto di interessi o per altri gravi motivi.

I Membri che intendono recedere devono darne comunicazione al Comitato Direttivo con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della fine dell'anno sociale e le dimissioni avranno comunque effetto allo scadere dell'anno. Il dimissionario risponde delle obbligazioni assunte verso l'Associazione fino alla fine dell'anno nel quale ha dato le dimissioni.

I motivi di cui le lettere b) e c) saranno sottoposti al Comitato Direttivo, al quale spetta ogni decisione in proposito anche per quel che riguarda la data effettiva di cessazione.

La cessazione dalla qualità di Membro, per qualsiasi motivo intervenuta, non dà diritto al rimborso né dei contributi annui, né di una quota del patrimonio dell'Associazione.

ART. 16 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Associazione si scioglie:

- a) per deliberazione Assembleare dei Membri Permanenti e degli Associati con le maggioranze qualificate di due terzi;
- b) per le altre cause previste dalla legge.

In caso di scioglimento l'Assemblea delibererà la messa in liquidazione dell'Associazione, nominerà i liquidatori e stabilirà la destinazione del patrimonio residuo tra gli Associati, ognuno in proporzione al suo contributo economico annuale all'Associazione.

F.ti: EGIDIO VIGGIANI

GUIDO BOLOGNESI Notaio

=====

E' copia conforme all'originale firmato a norma di legge che si rilascia per uso consentito in esenzione dal bollo.

Consta di numero tre fogli.

Roma, 22 gennaio 2013

